

Pubblicato il 30/09/2026

N. 00299 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 00870/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 870 del 2026, proposto da
Gruppo di Intervento Giuridico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Silvio Murroni, Mattia
Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Arci Caccia, Enalcaccia, Anuu Migratoristi, Italcaccia, Ente Produttori Selvaggina, Confagricoltura, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Lipu, Lac, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ad opponendum:

Associazione Italiana Libera Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Geltrude Carroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Cpt Sardegna, (Caccia-Pesca-Tradizioni Sardegna) in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Cuccu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Federcaccia Sardegna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Follesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del calendario venatorio Sardegna 2026-27.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Regione Autonoma della Sardegna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

-l'associazione ricorrente ha domandato l'annullamento, previa sospensiva cautelare anche in forma monocratica, del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna n. 20/4625 del 7 agosto 2026, avente ad oggetto il calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027, limitatamente alle previsioni di caccia alla Pernice sarda, alla Lepre sarda e al Coniglio selvatico. A sostegno della tutela cautelare richiesta, l'associazione ha lamentato, quanto al *fumus boni iuris*: *a) la violazione dell'art. 18 della n. 157/1992, il difetto di istruttoria, di motivazione in ordine alla carenza dei monitoraggi sulle specie cacciabili*. In particolare, l'associazione ha evidenziato come l'ISPRA abbia attestato di non aver ricevuto i dati sul monitoraggio delle specie e di non potersi esprimere sui piani di abbattimento, mentre la Regione non ha prodotto dati alternativi accreditati riferiti al territorio sardo, ma esclusivamente studi provenienti dalle proprie strutture interne, utilizzati per discostarsi, in modo non adeguatamente motivato, dalle indicazioni comunque rese dall'ISPRA; *b) la violazione del principio di precauzione, dell'art. 191 TFUE e dell'art. 3 ter del d.lgs. n. 152/2006*. Il principio di precauzione, a giudizio della ricorrente, avrebbe dovuto indurre la Regione a conclusioni diverse, considerata anche

la mancanza del parere favorevole dell'ISPRA e le condizioni climatiche eccezionali che hanno reso seriamente vulnerabili le tre specie sopra indicate; c) *la violazione degli articoli 18 e 19 della legge n. 157/1992, del diritto dell'Unione Europea, il difetto di istruttoria in relazione alle specie stanziali*. Non vi sarebbe stata, secondo la ricorrente, una adeguata attività istruttoria idonea a supportare l'anticipazione della caccia per le tre specie oggetto del ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, la ricorrente ha esposto che “[...] *l'avvio della stagione venatoria determinerebbe l'abbattimento di un numero potenzialmente significativo di esemplari di Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico in assenza di qualsiasi verifica scientifica sulla sostenibilità di tale prelievo. Il danno alle popolazioni faunistiche, per sua natura, è all'ecosistema*” (v. pagina 13 del ricorso introduttivo);

- con decreto monocratico del 17 settembre 2026, reso ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., questo T.A.R. ha sospeso l'esecuzione della delibera impugnata limitatamente alla parte del calendario venatorio che ha autorizzato la caccia della pernice sarda, della lepre sarda e del coniglio selvatico per i giorni 20 e 27 settembre 2026;

- si sono costituite in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna e le associazioni indicate in epigrafe;

- alla camera di consiglio del 30 settembre 2026, l'istanza cautelare è stata trattenuta per la decisione.

Quanto al *fumus boni iuris*, giova premettere che la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che il parere che l'Istituto Superiore per la Protezione e il Recupero Ambientale (ISPRA) esprime sullo schema di calendario venatorio, operando come organo di consulenza tecnico-scientifica della Regione chiamato a verificare la compatibilità tra le previsioni del calendario e le esigenze di tutela della fauna selvatica, costituisce atto obbligatorio, ma non vincolante, cosicché la Regione può discostarsi dalle indicazioni ricevute purché fornisca congrua e adeguata

motivazione delle difformi scelte operate (v. *ex multis*, T.A.R. Napoli Campania sez. III, 5/09/2023, n. 4960).

Nel caso di specie, è pacifico in atti quanto attestato dall'ISPRA nel suo parere del 22 luglio 2026 “[...] *Pernice sarda Alektoris barbara, lepre sarda Lepus capensis mediterraneus e coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus: la caccia di queste specie dovrebbe essere autorizzata a partire dal 1° ottobre 2026 per le motivazioni espresse nel paragrafo precedente. Si coglie l’occasione per segnalare nuovamente che lo scrivente Istituto non ha ricevuto i risultati dei monitoraggi realizzati per le tre specie negli ultimi anni; pertanto, non è in grado di esprimere un parere motivato in merito ai piani di abbattimento proposti da codesta Amministrazione [...]*”. Nondimeno, l'Istituto ha stabilito che “[...] *la caccia di queste specie dovrebbe essere autorizzata a partire dal 1° ottobre 2026*”.

Ciò implica le seguenti conseguenze.

Con riferimento alle giornate di caccia del 20 e del 27 settembre 2026, rispetto alle quali questo T.A.R. aveva già sospeso gli effetti del calendario venatorio, la determinazione regionale si è formata in assenza del prescritto parere obbligatorio dell'ISPRA che si è espresso evidenziando di non poter entrare nel merito, non essendogli stati trasmessi i dati necessari sul monitoraggio. Sotto questo profilo, pertanto, il parere reso dall'ISPRA, pur tempestivo, non legittimava l'esecuzione delle due giornate in questione, non essendo stato espresso per un deficit istruttorio imputabile all'Amministrazione regionale.

Quest'ultima si è difesa documentando la propria richiesta di parere all'Ispra del 23 giugno 2026 che, tuttavia, nulla dice sulla disponibilità da parte di quest'ultimo dei dati sui monitoraggi realizzati dalla Regione. Sotto tali profili, pertanto, sussiste pienamente la dedotta illegittimità del calendario venatorio con riferimento alle due giornate di caccia anteriori al 1° ottobre 2026. Quanto al loro recupero, salvo ogni approfondimento nella fase di merito, la possibilità di un successivo svolgimento delle

stesse è rimessa all'Amministrazione stessa e alla possibilità che, mediante la stessa procedura seguita per la sua approvazione, si pervenga ad una modifica del calendario venatorio con l'acquisizione di tutti i pareri necessari, incluso quello dell'ISPRA che potrà entrare nel merito dello svolgimento di giornate ulteriori di caccia soltanto a seguito della trasmissione dei necessari dati sul monitoraggio.

Invece, a partire dal 1°ottobre 2026, vi è piena coincidenza tra il calendario venatorio e i pareri resi dall'ISPRA e dal CTFVN: come visto, infatti, a prescindere dai dati del monitoraggio non ricevuti, l'ISPRA ha reso un proprio autonomo parere stabilendo che la caccia, per le tre specie in esame, avrebbe dovuto essere autorizzata a partire dal 1°ottobre 2026. Ne consegue, pertanto, che il rilevato deficit istruttorio e motivazionale non sussiste con riferimento al periodo dal 1°ottobre 2026, dato che vi è piena conformità tra il calendario venatorio e le indicazioni dell'Istituto, con la conseguenza che l'Amministrazione stessa non era tenuta a svolgere alcun argomento ulteriore a supporto di tali giornate di caccia.

Né appare meritevole, allo stato, la tesi per la quale le ondate di calore dell'estate 2026 avrebbero dovuto indurre, sulla base del principio di precauzione, ad una diversa modulazione del calendario venatorio per le condizioni di vulnerabilità della fauna interessata, trattandosi di mera petizione di parte sprovvista di qualsiasi aggancio misurabile e concreto con la realtà interessata.

Dall'insussistenza del fumus deriva il rigetto nei limiti esposti dell'istanza cautelare, prescindendo da ogni valutazione in ordine al *periculum in mora*.

L'udienza pubblica può essere fissata fin d'ora in data 14 gennaio 2027.

Le spese della presente fase possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sospensione parziale già disposta con decreto monocratico.

Fissa l'udienza pubblica in data 14 gennaio 2027.

Le spese della presente fase possono essere compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Tito Aru, Presidente

Andrea Gana, Referendario, Estensore

Silvio Esposito, Referendario

L'ESTENSORE

Andrea Gana

IL PRESIDENTE

Tito Aru

IL SEGRETARIO

